



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 30/12/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Assente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Assente

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 81 del 30/12/2022 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del C.C. n. 77 del 29/12/2016, esecutiva, con la quale si approva la convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria Non Statale – periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 10/12/2019, esecutiva, con la quale si approva il rinnovo della convenzione per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 essendone prevista la possibilità in forza dell'art. 15 della convenzione sottoscritta e derivante dall'atto fondamentale del consiglio comunale sopracitato;

Preso atto che gli effetti della convenzione in essere scadranno il giorno 31/12/2022;

Visto che:

- le Scuole Paritarie d'Infanzia e Primarie, ai sensi della L. 62 del 10/03/2000 sulla parità scolastica, rispondono al principio di pluralismo istituzionale e educativo sancito dalla Costituzione e svolgono una funzione di carattere sociale ed educativo;
- il servizio educativo fornito dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie autonome non statali, concorre a costituire il sistema formativo nazionale finalizzato alla promozione globale della persona (L. 62/2000 sulla parità scolastica), quale risorsa irrinunciabile che rappresenta uno degli elementi fondamentali nel processo di formazione dei minori, affiancando la famiglia nell'educazione integrale del bambino;

Preso atto che l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato;

Dato atto che la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Valeggio Sul Mincio ha avuto il riconoscimento di Scuola Paritaria con decreto ministeriale n. 488/55/10 del 28/02/2001;

Considerato che il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 16/05/2022, esecutiva, riprendendo le linee di mandato di questa amministrazione Comunale, nella missione 04.01 – Istruzione e diritto allo studio – Istruzione prescolastica sono esplicitati gli obiettivi operativi che si sostanziano attraverso la convenzione finalizzata a contribuire il sostentamento della scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale che offre un servizio importante per la comunità e che il Comune svolge anche un ruolo partecipativo, attraverso un proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione;

Ravvisato che da sempre il principio che guida la convenzione con la scuola stessa prevede che il Comune

contribuisce ai costi di gestione al fine di consentire all'amministrazione della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di praticare le rette di frequenza in misura non superiore a quelle stabilite dal Comune per la frequenza della Scuola Statale onde evitare disparità di trattamento e consentire alla famiglia di esprimere il proprio consenso nella scelta educativa dei figli, senza considerare il fatto che in assenza di detta Scuola i bambini non troverebbero posto nelle Scuole dell'Infanzia Statali con gravi conseguenze sociali a carico delle famiglie che vedrebbero portare i propri figli nelle scuole in altri Comuni con gravi ripercussioni e disagi nella vita lavorativa delle famiglie;

Visto l'allegato schema di convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale paritaria non statale che viene qui allegato per costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Visto l'art. 138bis della L.R. n. 11 del 13/04/2001 come introdotto dalla L.R. n. 6 del 25/02/2005 avente ad oggetto *"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali"* che rafforza la competenza ai Comuni di concedere con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle Scuole Materne non statali;

Vista, altresì, la normativa in vigore:

- Articolo 33 comma IV della Costituzione italiana;
- Legge 18 marzo 1968 n. 444, che, approvando l'ordinamento della scuola dell'infanzia statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescuola dell'obbligo;
- La legge regionali n. 23 del 03 aprile 1980 e la Legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, che prevede le norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio fin dall'età infantile;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ad oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado."
- Legge 15 aprile 1997 n. 59 inerente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53, che definisce le norme generali sull'istruzione e promuove la generalizzazione sia dell'offerta che della frequenza della scuola dell'infanzia;
- la Circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 – Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica;
- Legge 10 marzo 2000 n. 62, che riconosce la natura costitutiva del sistema integrato nella pluralità dei soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e paritarie;
- D.P.R. 8/3/2000, n. 275 concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997;
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 inerente le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;
- la Legge 3 febbraio 2006, n. 27 – Norme in materia di scuole non statali;
- il Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – Regolamento relativo a Riconoscimento, mantenimento e revoca della parità scolastica;
- il Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 – Regolamento relativo a Inclusione e mantenimento delle scuole non paritarie nell'elenco regionale
- Decreto Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 – Regolamento per le Convenzioni con le scuole primarie paritarie;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 – Linee guida di attuazione Regolamento per gli elenchi regionali;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 – Linee guida di attuazione Regolamento per conferimento parità;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 – Linee guida di attuazione Regolamento per le convenzioni con scuole primarie paritarie;
- la legge 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e relativi decreti attuativi;
- il Decreto legislativo, 13 aprile 2017 n. 65 "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"

Viste le disponibilità di bilancio;

Ritenuto indispensabile approvare lo schema di convenzione proposto per consentire alla scuola dell'infanzia paritaria Parrocchiale di continuare la loro preziosa opera a favore dei bambini residente a decorrere dal 01/01/2023 e per un periodo di tre anni e cioè fino 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per un ulteriore egual periodo (ulteriori tre anni) ;

Considerata l'urgenza di procedere al riguardo al fine di disciplinare i relativi rapporti già a decorrere dal 01/01/2023;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria non Statale che consta di n. 15 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di precisare che gli effetti della convenzione decorreranno dall'01/01/2023 e cesseranno con il 31/12/2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni ed approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore dottor Paolo Albertini all'adozione di ogni atto susseguente alla convenzione che qui si approva, compresa la stipulazione della convenzione, incaricando di conseguenza lo stesso ad apportare lievi correzioni meramente formali che dovessero risultare necessarie rispetto al testo della convenzione allegata alla presente delibera.

4. Di quantificare la spesa per il triennio 2023 – 2025 in Euro 630.000,00, farà carico alla missione 4 Programma 01 capitolo 4011450/0 "Contributi alle Scuole d'infanzia" come segue:

- Euro 210.000 Bilancio 2022/2024 – Annualità 2023
- Euro 210.000 Bilancio 2022/2024 – Annualità 2024
- Euro 210.000 Bilancio 2023/2025 – Annualità 2025 ove sarà tenuto conto del relativo onere.

5. Di dichiarare, per le motivazioni citate in premessa e che qui si confermano, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti	n. 13
consiglieri votanti	n. 13
maggioranza	n. 7
voti favorevoli	n. 13
voti contrari	n. 0
consiglieri astenuti	n. 0

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Entra il Consigliere Leonardo Oliosì.

Consiglieri presenti	n. 14
Consiglieri assenti	n. 3



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

**CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA NON
STATALE – PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2025.**

Premesso che:

- Nel Comune di Valeggio sul Mincio l'importante servizio di Scuola d'Infanzia è assicurato da n. 3 Scuole d'Infanzia Statali e da una Scuola d'Infanzia - Paritaria "Parrocchiale" non statale amministrata da un Comitato di gestione come previsto dallo statuto della scuola medesima.
- La Scuola d'Infanzia Parrocchiale non statale ha origine popolare e struttura democratica nel pluralismo delle Istituzioni scolastiche, in sintonia con principi costituzionali;
- Tale scuola ha finalità sociali e di pubblica utilità senza fini di lucro. E' amministrata da un Comitato di gestione con la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
- Detta Scuola svolge una funzione di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo Statuto della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM);
- La funzionalità didattica è assicurata dalle autorizzazioni e dalla vigilanza dell'Autorità scolastica competente

CONSIDERATE le disposizioni di legge che regolano il funzionamento delle Scuole Materne;

T R A

IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (C.F. P.I. 00346630239), rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed Attività Economiche sig. ALBERTINI PAOLO nato a Valeggio sul Mincio il 05/11/1962 all'uopo nominato con decreto sindacale n. 35 del 30/09/2022

LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE – PARITARIA - NON STATALE (C.F. 80022060232) riconosciuta con decreto del M.P.I. prot. 488/5510 del 28/02/2001 rappresentata dal Presidente sig.ra Gardumi Tania nata a Trento il 20/02/1979

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1 - ENTE GESTORE DELLA SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale – Paritaria è diretta da un Comitato di Gestione legalmente costituito, ed eletto secondo la normativa dello Statuto della scuola stessa.

L'amministrazione Comunale è rappresentata da un proprio delegato nominato dal Sindaco che avrà diritto di partecipare, come consigliere, a tutte le riunioni del Comitato di Gestione con il compito anche di seguire l'attività gestionale.

ART.2 - SEDE DELLA SCUOLA

Per l'attività didattica della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale, l'Ente gestore dispone dell'edificio e degli spazi all'aperto situati in Valeggio sul Mincio in Via G. Marconi 22 messi a disposizione con un contratto di comodato gratuito della Parrocchia di Valeggio Sul Mincio.

ART.3 - MANUTENZIONE ED ATTREZZATURA DELLA SCUOLA

E' compito del Comitato di Gestione assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, di cui all'articolo precedente, adibito a Scuola dell'Infanzia, al materiale didattico occorrente e necessario per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa necessaria al funzionamento della Scuola.

La struttura, i locali e le attrezzature della Scuola dell'Infanzia devono essere funzionali ed idonei alle esigenze didattiche e formative previste dall'autorizzazione e dalla vigilanza dell'Autorità Scolastica competente, oltreché a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli edifici pubblici.

ART.4 - CALENDARIO SCOLASTICO

La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale deve osservare le norme emanate dalla Regione del Veneto per la stesura del calendario scolastico, armonizzandolo con le Istituzioni Scolastiche Statali presenti nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro F.I.S.M. per quanto riguarda l'orario di lavoro del personale.

Copia del calendario scolastico e dell'orario sarà inviato all'Amministrazione Comunale.

ART.5 - ACCOGLIMENTO

La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di cui alla presente convenzione si impegna ad accogliere i bambini dell'età prescritta, senza distinzione di razza, religione e di condizione sociale: la stessa si impegna a favorire e sostenere l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili fisici e/o psichici, prevedendo a tal fine nel proprio organico personale idoneo di sostegno.

Nel caso di accoglienza di alunni diversamente abili (con handicap certificato) per i quali sia richiesta una specifica assistenza di insegnante di sostegno, in assenza di progetti finanziati in proprio da Stato e/o Regione ovvero finanziati in parte, l'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere i costi dell'insegnante di sostegno relativi a progetti di recupero effettuati in forma individualizzata per bambini in possesso di certificazione attestante la condizione di handicap ai sensi della L. 104/1992 e Valutazione Multidimensionale rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

ART.6 - PERSONALE DELLA SCUOLA

Il personale della Scuola è assunto e dipende dal Comitato di Gestione secondo le norme e le direttive contrattuali previste dal CCNL della F.I.S.M. in quanto applicabili ed in armonia con le leggi vigenti che regolano la materia.

L'organico del personale, insegnante e non insegnante, in numero necessario per il regolare funzionamento della scuola, verrà determinato tenendo conto del numero delle sezioni da attivare per ciascun anno scolastico, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente.

Il personale deve essere in possesso di tutti i requisiti e titoli di legge necessari per la copertura dei posti di cui trattasi. Il personale insegnante è tenuto all'aggiornamento mediante corsi previsti per il personale statale e/o F.I.S.M.

ART. 7 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI CONTRO L'INFORTUNIO

Il Comitato di Gestione della Scuola d'Infanzia Paritaria Parrocchiale dovrà provvedere alla copertura assicurativa della propria responsabilità civile contro gli infortuni che avessero a verificarsi durante l'attività scolastica e nelle attività parascolastiche previste in orario di scuola.

ART.8 - REFEZIONE SCOLASTICA E TABELLA DIETETICA

La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo una tabella dietetica di massima suggerita ed indicata dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda Sanitaria di competenza, favorendo scelte alimentari orientate all'utilizzo di materie prime di qualità garantita.

Nei casi di assenza a diverso titolo del personale preposto alle funzioni di cuoco/a della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale, la stessa potrà richiedere all'Amministrazione Comunale la fornitura di pasti che vengono prodotti dal servizio di refezione scolastica comunale – Via degli Alpini.

Il pasto fornito dal servizio di refezione scolastica comunale comprenderà il pane, il primo ed il secondo piatto con verdura secondo il menù attualmente vigente approvato oltre al servizio di trasporto delle derrate, escludendo la fornitura dello spuntino della mattina e la merenda del pomeriggio ed ogni altro servizio accessorio di pulizia, sporzionatura, distribuzione e lavaggio stoviglie che resteranno a carico della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale.

Per tale servizio la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale provvederà al pagamento nei confronti del Comune di Valeggio Sul Mincio di una quota non superiore al costo pasto della fornitura delle derrate alimentari previste dal contratto stipulato a seguito procedura ad evidenza pubblica. Tale importo sarà oggetto di revisione annuale in sede di approvazione della deliberazione sui servizi a domanda individuale.

ART.9 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

Ritenendo fondamentale il principio di equità tra i cittadini sarà garantito ogni sforzo delle parti affinché le rette di frequenza richieste alle famiglie della scuola paritaria ed alle famiglie delle scuole dell'infanzia statali siano uguali.

Il contributo della famiglia viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale, d'intesa con la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale, in sede di approvazione dei servizi a domanda individuale e che sarà trasmesso a cura dell'ufficio scuola del Comune di Valeggio Sul Mincio.

La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale entro il 31/10 di ogni anno eventuali proposte di variazione delle rette a carico delle famiglie.

Nel caso sia concordata con l'Amministrazione Comunale la possibilità di accogliere bambini non residenti la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale può definire autonomamente la rette da richiedere alle famiglie stesse.

ART.10 - CONTRIBUTI ANNUI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

L'Amministrazione Comunale, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale, si impegna ad erogare un contributo finanziario finalizzato a ridurre la socialità del servizio offerto, garantendo la parità di trattamento alle famiglie che usufruiscono del servizio di scuola dell'infanzia.

Il contributo annuo è quantificato in euro 1.450,00 per bambino residente nel Comune di Valeggio sul Mincio iscritto e frequentante, per un numero massimo di 140 bambini.

In caso di variazione delle rette richieste alle famiglie, la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e l'Amministrazione Comunale concorderanno eventuali modifiche del contributo finanziario erogato in maniera proporzionale alla variazione della retta stessa.

Nel caso in cui dall'ultimo bilancio consuntivo approvato o dal bilancio in corso di esercizio si evinca un andamento favorevole della gestione economica le parti concorderanno eventuali modifiche del contributo economico finanziario da erogarsi.

In caso di rinnovi contrattuali dei minimi tabellari del personale dipendente della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, compresi quelli in corso alla data di stipulazione della presente convenzione l'Amministrazione Comunale riconosce il costo dell'incremento stipendiale al fine di garantire l'equilibrio del bilancio della Scuola dell'Infanzia.

ART.11- SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Amministrazione Comunale di Valeggio Sul Mincio si impegna con le stesse modalità riservate alla Scuola dell'Infanzia Statale a garantire per i bambini frequentanti la Scuola d'Infanzia Paritaria Parrocchiale il servizio di trasporto alunni e relativa sorveglianza compatibilmente con il piano dei trasporti scolastici del Comune.

ART.12- DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo comunale resta subordinato alla presentazione entro il 30 novembre di ogni anno della seguente documentazione:

- a) ultimo Bilancio consuntivo approvato dagli organi competenti della scuola dell'infanzia;
- b) Bilancio preventivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo da erogare, approvato dagli organi competenti della scuola dell'infanzia;
- c) Elenco dei bambini iscritti suddivisi per sezione;
- d) Eventuale presenza di bambini portatori di handicap.

ART.13 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare il contributo oggetto della presente convenzione in 2 rate annuali:

- la 1^a rata pari al 70% del contributo complessivo annuo a titolo di acconto, entro il 01 Marzo di ogni anno.
- la 2^a rata a saldo del contributo complessivo annuo entro il 30 Settembre di ogni anno.

ART. 14 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

A seguito di istanze motivate e per necessità particolari, la Giunta Comunale, potrà erogare un contributo straordinario alla Scuola d'Infanzia Parrocchiale con le modalità previste dal Regolamento Comunale.

ART.15 - VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1/1/ 2023 al 31/12/2025.

Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni previo accordo tra le Parti da approvare da parte della Giunta Comunale per un ulteriore periodo di anni 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Valeggio sul Mincio, lì

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE
Albertini Dott. Paolo	Gardumi Tania



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 2534

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 2534

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERPELLONI KATIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 81 del 30/12/2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/01/2023

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO**
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 81 del 30/12/2022

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/01/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)